

GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO 2022

Personale docente

Come si individua il perdente posto

Come calcolare:

- *il servizio preruolo*
- *il servizio svolto in altro ruolo*
- *la continuità del servizio (scuola e comune)*
- *le esigenze di famiglia*

LA GUIDA

PER DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETERIE SCOLASTICHE

(con esempi concreti)

Testi e consulenza professionale

Prof. Paolo Pizzo

e

D. S. Mauro Colafato

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Chi riguarda l'inserimento nelle graduatorie interne

L'inserimento nelle graduatorie interne di istituto riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e titolari della scuola, **senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento nel corrente anno scolastico.**

Docenti neo-assunti in ruolo

L'inserimento nelle graduatorie interne di istituto riguarda anche i docenti NEO ASSUNTI in ruolo l'1/9/2021 (indipendentemente dal canale di reclutamento, GAE o concorsi). Dal 1/9/2016 infatti, anche i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva. Pertanto, il neo immesso in ruolo l'1/9/2021 deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell'eventuale riduzione di organico.

Attenzione: non andranno invece inclusi i docenti assunti dalle GPS (procedura decreto sostegni bis) in quanto docenti a tempo determinato fino al 31/8/2022.

Organico dell'autonomia

Per tutti gli ordini di scuola la graduatoria interna di istituto sarà costituita PER ORGANICO DELL'AUTONOMIA ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di "sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi". Il codice meccanografico dell'istituto, per esempio, anche per le scuole di I grado, è ormai l'I.C. (Istituto comprensivo) e, per le scuole di II grado, l'I.S. (Istituto superiore). Pertanto, non si fa più alcuna distinzione di graduatoria interna se un I.C. ha più sedi (anche dislocate in comuni diversi) o se un I.S. ha più indirizzi (es. tecnico, industriale ecc.) purché appartenenti tutti alla stessa autonomia scolastica.

Es. In un I.S. che ha un indirizzo Linguistico e di Scienze umane e, per esempio, è presente la classe di concorso A012 in entrambi gli indirizzi, la graduatoria interna di istituto è una sola per tale classe di concorso e, indipendentemente in quale indirizzo si perderà il posto, l'ultimo in graduatoria è il docente A012 con minor punteggio (e a nulla rileva in quale dei due indirizzi insegna nel corrente anno scolastico).

C.P.I.A. - scuole serali - sedi ospedaliere e carcerarie

I C.P.I.A, le scuole serali, le sedi ospedaliere e quelle carcerarie continuano a

mantenere invece **organici distinti** anche all'interno della stessa autonomia scolastica.

Es. Nel C.P.I.A. si istituisce una graduatoria interna di istituto distinta per ogni punto di erogazione, non è quindi "unica" ovvero non comprende tutti i posti o le classi di concorso di tutti i punti di erogazione. Nonostante, quindi, il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a mantenere l'autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto.

Stessa cosa per i corsi serali "appoggiati" agli I.S.. Anch'essi, infatti, hanno un codice meccanografico distinto per cui si avrà una graduatoria interna per il corso "diurno" e una, distinta, per il corso "serale", anche se appartenenti allo stesso Istituto.

Per i posti di sostegno

Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune.

⇒ **Scuola dell'infanzia, primaria e di I grado:** si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, **ossia graduatorie distinte per:**

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

In questi casi, se si perde, per esempio, un posto di **EH non può essere coinvolto il docente titolare di DH.**

⇒ **Scuola di II grado:** la graduatoria è **unica senza distinzione di aree**. Comprende tutti i docenti di sostegno presenti nella istituzione scolastica.

Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzo (a.s. 2021/22)

I docenti in assegnazione o utilizzazione (o in art. 59 e 36 del CCNL/2007) devono far riferimento alla **scuola di titolarità e non a quella in cui sono utilizzati o in assegnazione provvisoria nel corrente anno scolastico**. È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna.

Tra questi è compreso anche il docente perdente posto degli anni precedenti, che è ora titolare nella nuova scuola, in quanto è a quest'ultima che deve fare riferimento per la

graduatoria interna (sarà graduato nella nuova scuola conteggiando comunque il punteggio di continuità maturato nella ex scuola, se ovviamente continua a richiederla come rientro negli 8 anni successivi al trasferimento a domanda condizionata o d'ufficio).

Valutazione titoli e precedenza

⇒ Eventuali precedenza e i titoli in possesso degli interessati possono essere presentati (e quindi valutati) **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.**

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" (NON ALLONTANAMENTO) e "d" (ASSISTENZA) sono prese in considerazione con riferimento al **comune di titolarità**.

È da intendersi che il familiare (ricongiungimento/assistenza) deve risiedere/essere ricoverato **nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente**, altrimenti non spetta alcun punteggio.

Anzianità di servizio e continuità

Per il punteggio di anzianità di servizio e quello di continuità **non si considera l'anno in corso (2021/2022).**

Servizio pre-ruolo, altro ruolo e continuità

⇒ Il servizio **pre-ruolo** si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: **i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2.**

⇒ Il servizio svolto in **altro ruolo** si valuta **3 pp. per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati**, ma può, **in alcuni casi**, sommarsi al pre-ruolo seguendone lo stesso calcolo (vedi esempi nella presente guida).

⇒ Il **punteggio di continuità** maturato nell'attuale scuola (a cui si aggiunge eventualmente quello maturato nello stesso comune di titolarità in anni precedenti) **si valuta a prescindere dal triennio, quindi per "ogni" anno di servizio prestato (escluso l'anno scolastico in corso).**

Titoli

I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato contenuto nel CCNI sulla mobilità riferito ai trasferimenti. È importante sapere che **sono valutabili i titoli conseguiti**

entro la data ultima per la presentazione delle domande di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

Chi è escluso dalla graduatoria interna

I docenti, **anche neoassunti in ruolo o comunque trasferiti l'1/9/2021**, esclusi dalle graduatorie, saranno quelli individuati dai punti:

- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)

di cui all'art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni (vedi esempi nella presente guida).

I requisiti per fruire delle precedenzae devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

ATTENZIONE: il docente arrivato nella scuola il 1/9/2021 perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:

- 1. non fruisca di una delle precedenzae di cui sopra.**
- 2. non sia arrivato per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.**

COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Formula

Un'unica graduatoria, per ogni tipologia di posto e classe di concorso e nella quale debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento** (con esclusione dell'anno in corso in riferimento all'anzianità di servizio e alla continuità nella scuola).

Provvede

Entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

Cosa devono contenere le graduatorie

Oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati **alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.**

Provvede d'ufficio

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione.

Per i dirigenti dei C.P.I.A.

Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario **sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti**, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di **ciascuna sede di organico** del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli.

La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito dei centri di istruzione per gli adulti, nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.

Esclude

Esclude dall'eventuale individuazione del perdente posto i soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) E VII) dell'art. 13 – sistema delle precedenze - del titolo I del CCNI (che analizzeremo più avanti). **Sono prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.**

Dopo la scadenza dei termini per le domande di trasferimento

Qualora, **dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero** con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli

interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Notifica agli interessati

I dirigenti scolastici affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.

Invia documentazione all'ATP

I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

COSA FANNO I DOCENTI

Dichiarazioni

Devono compilare i modelli adottati dalla scuola, dichiarare e documentare l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, i titoli valutabili (ed eventuali precedenze) ai fini della formazione della graduatoria.

Eventuali **precedenze e il punteggio** vengono aggiornati con la documentazione e i titoli in possesso degli interessati **alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento**.

Se individuati perdenti posto

Sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (**DA PRESENTARE IN MODALITÀ CARTACEA**).

"CONDIZIONARE" O MENO LA DOMANDA

Dove presentare la domanda

Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-

domanda. La domanda, a differenza di quella volontaria che si effettua in istanze online, deve essere presentata alla scuola di servizio nella sola modalità cartacea.

⇒ “CONDIZIONARE” LA DOMANDA PER AVERE DIRITTO AL RIENTRO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ E MANTENERE IL PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ (INDICARE “NO”)

L’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel C.P.I.A., ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.

Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

Come indicare le preferenze

- Non bisogna indicare tra le preferenze la scuola di attuale titolarità
- Si possono indicare scuole dello stesso comune di titolarità
- Si possono indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità.

ATTENZIONE: in quest’ultimo caso purché si esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, PRIMA dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate:

1. Scuola (o più scuole) del comune di titolarità
2. Codice sintetico comune di titolarità (distretto sub comunale città metropolitane)
3. Altre scuole o altri codici di altri comuni rispetto a quello di titolarità.

oppure:

1. Direttamente codice del comune di titolarità (distretto sub comunale città metropolitane)

2. Altre scuole o altri codici di altri comuni rispetto a quello di titolarità.

Se si condiziona la domanda e si vuole dare precedenza al trasferimento interprovinciale.

Se si vuole ottenere prima il trasferimento interprovinciale poi si vuole esprimere preferenze provinciali anche al di fuori del comune di attuale titolarità:

1. prima preferenza: interprovinciale
2. seconda preferenza: interprovinciale
3. terza preferenza: interprovinciale
4. ecc.....interprovinciale....

Terminate le preferenze interprovinciali si hanno tre scelte:

1. *Non indicare nessuna preferenza provinciale*

In questo caso se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali il sistema assegnerà d'ufficio, in provincia, una scuola seguendo l'ordine di viciniorietà (scuole del comune, fuori comune, in ultimo in esubero sulla provincia).

2. *Indicare solo scuole del comune di titolarità*

In questo caso dopo le preferenze interprovinciali posso indicare le singole scuole del mio comune di titolarità.

3. *Indicare anche o solo scuole di altri comuni rispetto a quello di titolarità*

In questo caso, è obbligatorio indicare l'intero codice comune di titolarità prima di esprimere scuole o codici di altri comuni.

Si potrà quindi fare così:

dopo le preferenze interprovinciali....

1. Scuola (o più scuole) del comune di titolarità
2. Codice sintetico comune di titolarità (distretto sub comunale città metropolitane)
3. Altre scuole o altri codici di altri comuni rispetto a quello di titolarità.

oppure:

1. Direttamente codice del comune di titolarità (distretto sub comunale città metropolitane)
2. Altre scuole o altri codici di altri comuni rispetto a quello di titolarità

L'importante che si esprima il codice del comune di titolarità prima di esprimere scuole/codici di comuni diversi.

Nel caso non si ottenga immediatamente il rientro nella scuola si mantiene il diritto di rientro per 8 anni sempreché tutti gli anni successivi il docente continui a "condizionare" la domanda fruendo della **precedenza n. II (rientro nella ex scuola di titolarità) e n. V (rientro nel comune di titolarità) dell'art. 13 comma 1.**

Ciò permetterà anche di mantenere tutto il punteggio di continuità maturato nella ex scuola.

⇒ **PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA (INDICARE "SÌ")**

Il docente in soprannumero, qualora invece **voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente ("SÌ") alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.**

In tal caso, **il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza.** Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

COME AVVIENE IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente

medesimo viene trasferito d'ufficio nel:

1. **comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;**
2. **in subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti;**
3. **in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.**

INDIVIDUAZIONE PER DENTI POSTO INFANZIA E PRIMARIA

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

- nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, **limitatamente alla scuola primaria**, su posti dei C.P.IA. per ogni singolo punto di erogazione.
- **distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.** Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
- **Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:**

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, **partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.**

ATTENZIONE:

Il docente soprannumerario (sia infanzia che primaria) su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti CON PRECEDENZA, avendone il titolo, su altra tipologia NELLA STESSA SCUOLA.

SCUOLA PRIMARIA

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Soprannumerario su posti di lingua inglese

Qualora dalla graduatoria di lingua inglese si individui un perdente posto, il docente in soprannumero, PRIMA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.

Di fatto non esiste il soprannumerario di "lingua inglese", nel senso che se c'è una contrazione di organico si istituisce un'unica graduatoria che include tutti i docenti della scuola primaria titolari dell'istituto (escludendo ovviamente i titolari su posto di sostegno), in ordine di punteggio e precedenza, comprendente quindi sia i titolari di posto comune che di lingua inglese: tutti insieme. L'ultimo in graduatoria è perdente posto.

A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.

Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, **richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità**.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Quando non si procede all'individuazione del soprannumerario

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando

spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.

Posti di sostegno

⇒ **Scuola secondaria di I GRADO:**

l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.

ATTENZIONE:

Il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti CON PRECEDENZA, avendone il titolo, su altra tipologia NELLA STESSA SCUOLA.

⇒ **Scuola secondaria di II GRADO:** l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione di aree (Unica graduatoria).

COMELASCUOLA DEVEINDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTEPOSTO

➤ I primi ad essere graduati in ordine di punteggio sono:

1. I docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del C.P.IA. **con**

decorrenza dal 1/9/2021 per mobilità a domanda volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo) e I NEO ASSUNTI IN RUOLO, ovvero i **docenti perdenti posto individuati tali dall'anno 2019/2020** e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nota bene:

Tale ultimo personale è il perdente posto individuato tale in anni precedenti o coincidente al 2019/20 e che ha prodotto per l'a.s. 2021/22 "normale" domanda di trasferimento online richiedendo il rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità. Dal momento che questo personale non era obbligato ad indicare altre scuole o altri comuni oltre quelli di ex titolarità, nel caso in cui lo abbia invece fatto e sia stato soddisfatto nelle richieste espresse (diverse dalla scuola o dal comune di ex titolarità) è considerato per queste ultime a "domanda volontaria" e di conseguenza "ultimo arrivato". Nel bollettino per l'a.s. 2021/22 risulterà infatti trasferito "a domanda volontaria".

➤ Successivamente saranno graduati in ordine di punteggio

2. I docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del C.P.IA. dal 1/9/2020 e precedenti, ovvero docenti individuati perdenti posto nel marzo/aprile 2021 (a.s. 2020/21) e **trasferiti il 1/9/2021 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.**

Nota bene:

Tale ultimo personale comprende solo i docenti che hanno perso il posto lo scorso anno scolastico (2020/21) e sono stati costretti a presentare domanda cartacea partecipando al movimento condizionato o d'ufficio. Non essendosi ricreato il posto nella propria scuola è stato trasferito per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata ed ha potuto comunque esprimere delle preferenze nel modello cartaceo per la mobilità 2021/22. È considerato già presente nell'organico e non a domanda volontaria perché comunque considerato come trasferito d'ufficio, anche se ha espresso l'attuale scuola di servizio tra le preferenze ed è stato in questa soddisfatto. Nel bollettino per l'a.s. 2021/22 risulterà infatti trasferito "d'ufficio" o "a domanda condizionata".

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età

anagrafica.

CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

ATTENZIONE: Anche il **neo immesso in ruolo al 1/9/2021** o chi è stato **trasferito a domanda volontaria** o, ancora, chi ha ottenuto **un passaggio di cattedra e di ruolo** e quindi deve essere collocato in fondo la graduatoria come “ultimo arrivato”, **può fruire di una delle precedenze di seguito elencate e di conseguenza essere escluso dalla graduatoria.**

➤ Premessa

Le precedenze da tenere in considerazione sono (art. 13 comma 2 del CCNI):

I (emodializzati e non vedenti),

III (disabilità personale e cure continuative),

IV (assistenza al familiare disabile),

VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: In caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I beneficiari delle precedenze previste **ai punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle **precedenze di cui ai punti III), IV) e VII)** non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.**

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

➤ *Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle seguenti precedenze:*

▪ **PUNTO I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE**

- *Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)*
- *Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

▪ **PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

In ordine di priorità, prima i docenti con:

- *Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.**

Successivamente i docenti con:

- *Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare **l'assiduità della terapia e**

l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L. nelle quali **deve risultare la dicitura "grave patologia"**.

In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

In ultimo i docenti con:

- *Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Nelle predette certificazioni deve risultare **la situazione di gravità della disabilità** (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

- **PUNTO IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

ATTENZIONE: L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa PROVINCIA del domicilio dell'assistito.**

Es. se il coniuge da assistere è domiciliato a Milano e il docente è titolare in una scuola di Como, non è possibile escluderlo dalla graduatoria interna e far valere la precedenza in quanto provincia di assistenza e quella di titolarità non coincidono.

È ulteriormente importante valutare se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa almeno nel COMUNE in cui si esercita l'assistenza al disabile:

- **Qualora la scuola di titolarità sia in un COMUNE DIVERSO DA QUELLO DELL'ASSISTITO, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2022/23, DOMANDA VOLONTARIA DI TRASFERIMENTO indicando come PRIMA PREFERENZA una scuola o il comune in cui è domiciliato l'assistito.**

Es. se il coniuge da assistere è domiciliato a Catanzaro e il docente è titolare in provincia di Catanzaro, ma non nel comune di Catanzaro bensì es. in quello di Lamezia Terme, è possibile escludere il docente dalla graduatoria interna e far valere la precedenza solo se questi abbia prodotto la domanda di trasferimento volontaria per l'a.s. 2022/23 richiedendo il comune di Catanzaro.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, le certificazioni relative alle situazioni sotto indicate:

1.

- *Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle

persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

➤ *Colui che esercita la legale tutela*

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

Sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

➤ *Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi) convivente col disabile*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la **CONVIVENZA** con quest'ultima;

Inoltre, può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): **l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.**

ATTENZIONE: le tre tipologie elencate (assistenza al figlio, tutela legale e

assistenza al fratello/sorella) rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria. Ciò vuol dire che se un docente assiste il figlio e un altro docente assiste il fratello/sorella o ha una tutela legale, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

SUCCESSIVAMENTE SONO INSERITI I DOCENTI:

- *Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- *Figlio che assiste il genitore disabile*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "PERMANENTE".

ATTENZIONE: le due tipologie elencate (assistenza al coniuge e al genitore)

rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria. Ciò vuol dire che se un docente assiste il coniuge e un altro docente assiste il genitore, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Particolare attenzione per i docenti (figlio) che assistono il genitore disabile:

L'esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto, è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, **sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile**. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

ATTENZIONE: La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora le dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione imprescindibile ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

▪ **PUNTO VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA (anche se comune diverso) in cui si è amministratore degli EE.LL.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

COME SI CALCOLA IL SERVIZIO PRE RUOLO E SVOLTO IN ALTRO RUOLO

➤ SERVIZIO DI PRE RUOLO

Nelle graduatorie interne di istituto il calcolo del servizio pre-ruolo viene effettuato nella seguente maniera:

- **i primi 4 anni sono valutati 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato**
- **il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 pp. per ogni anno effettivamente prestato**

Esempi:

il docente che ha prestato **6 anni di servizio preruolo** ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di **punti 16** derivanti dal seguente calcolo:

- **primi 4 anni x 3 punti = 12 punti**
- **rimanenti 2 anni x 2 punti = 4 punti**

➤ COME CALCOLARE GLI ANNI DI PRE RUOLO NEL SOSTEGNO

Gli anni svolti sul sostegno devono essere raddoppiati. Ciò, infatti, vale sia per gli anni di preruolo, sia per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo.

Bisogna però stare attenti a questi due vincoli:

- **gli anni di preruolo prestati sul sostegno devono essere stati svolti in possesso del titolo di specializzazione;**
- **bisogna essere attualmente titolari su posti di sostegno.**

Come effettuare il calcolo

In conformità con ciò che avviene nella mobilità a domanda attraverso la schermata di istanze online:

⇒ un **primo calcolo** deve essere effettuato per gli anni complessivi di preruolo (a cui viene effettuato il calcolo appunto del preruolo: "primi 4 anni per intero successivi per i 2/3");

⇒ un **secondo calcolo** (che nella mobilità a domanda ha infatti una casella a parte e quindi è aggiuntivo), viene effettuato esclusivamente per gli anni di sostegno che devono essere raddoppiati ai quali viene quindi ri – effettuato lo stesso calcolo del preruolo (“primi 4 anni per intero successivi per i 2/3”).

Se quindi ho il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo tutti svolti sul sostegno che vale 24 punti ($4 \times 3 = 12 + 4 \times 3 = 12$ totale 24 pp.) sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, quello derivante da 8 anni tutti svolti sul sostegno assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio.

➤ **Volontaria:** $8 \times 6 = 48$ pp.

➤ **D’ufficio:** $4 \times 3 = 12 + 4 \times 2 = 8$ totale 20 pp. + **Raddoppio per il sostegno:** $4 \times 3 = 12 + 4 \times 2 = 8$ totale 20 pp.

Totale preruolo 40 pp.

Calcolo misto

Ci può però essere il caso del docente che abbia svolto parte degli anni di preruolo sul sostegno col titolo, e la restante parte su posto normale oppure su posto di sostegno ma senza essere in possesso del titolo.

Facciamo degli esempi

⇒ **Il docente che ha svolto 10 anni complessivi di preruolo di cui 5 su sostegno con il titolo avrà questo calcolo:**

➤ 10 anni complessivi di pre – ruolo: $4 \times 3 = 12$ pp. e $6 \times 2 = 12$. Pp. totale 24 pp.

➤ A questo si aggiungono i 5 anni prestati su sostegno (per effettuare il raddoppio): $4 \times 3 = 12$ e $1 \times 2 = 2$ totale 14 pp.

Complessivi 38 pp.

ATTENZIONE:

non bisogna commettere l’errore di effettuare il raddoppio degli anni svolti sul sostegno distinguendo se tali anni rientrano tra i “primi” 4 anni di preruolo o nei “successivi” (complessivamente svolti).

Nel senso che quando si indica i “primi” 4 anni di sostegno che vanno raddoppiati sono appunto i primi (in assoluto) svolti sul sostegno, indipendentemente quindi se il primo di questi rientra *nei primi 4 anni di preruolo o negli ultimi anni di preruolo* complessivamente svolti.

Per rimanere nell’esempio precedente:

➤ **docente A ha 10 anni di preruolo complessivi, di cui 5 svolti sul sostegno.**

Questi 5 anni di sostegno sono gli ultimi 5 anni di preruolo dei 10 complessivi (es. **posto comune:** 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 -2015/16; **posto sostegno:** 2016/2017 — 2017/18 – 2018/2019 – 2019/20 – 2020/21);

➤ **docente B ha 10 anni di pre-ruolo complessivi, di cui 5 svolti sul sostegno.**

Questi 5 anni di sostegno sono i primi 5 anni di preruolo dei 10 complessivi (**posto sostegno:** 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 -2015/16; **posto comune:** 2016/2017 - 2017/18 – 2018/2019 – 2019/20 – 2020/21).

Il docente A e il docente B avranno lo stesso calcolo e lo stesso punteggio in riferimento al raddoppio degli anni di sostegno (primi $4 \times 3 = 12$ e successivi $1 \times 2 = 2$ totale 14 pp.)

➤ SERVIZIO SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Nella mobilità d’ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si esegue questo calcolo:

- **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (e viceversa);**
- **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola I grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola di II grado (e viceversa);**
- **Si sommano invece al pre-ruolo e si valutano come tale ovvero 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi:**
 - **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado per il docente attualmente titolare nella scuola primaria o infanzia.**

- **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria e/o infanzia per il docente attualmente titolare nella scuola nella scuola di I o II grado.**

ATTENZIONE:

ciò è ovviamente riferito solo ad un servizio di ruolo svolto in “altro” ruolo rispetto a quello attuale, non riguarda quindi il servizio svolto in diversa tipologia di posto, per esempio comune – sostegno o comune – lingua, ma sempre nello stesso ruolo. In questi casi, infatti, il servizio è sempre riferito allo stesso ruolo e di conseguenza si calcola “normalmente” 6 pp. per ogni anno e raddoppiato nel caso si è titolari su posto di sostegno.

Pertanto, nella graduatoria interna di istituto il calcolo può essere diverso a seconda **del ruolo di provenienza del docente**. Qui la segreteria dovrà porre molta attenzione.

In questi casi bisogna infatti pensare a due “comparti” ben distinti: da una parte infanzia/primaria, dall'altra I/II grado.

Se quindi ottengo il passaggio di ruolo da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo è sempre 3 pp. per ogni anno prestato in altro ruolo indipendentemente dal numero di anni prestati.

Esempio titolare scuola primaria:

6 anni di **ruolo** prestati nell'infanzia; 6 anni di **preruolo**.

- **per 6 anni di preruolo il calcolo sarà: 12 pp. per i primi 4 anni (4x3) e 4 pp. per gli altri 2 anni (2x2). Totale 16**
- **per 6 anni di ruolo nell'infanzia il calcolo sarà: Totale 18 pp. (6x3)**

18 pp. per 6 anni in altro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di preruolo: **TOTALE 34 PP.**

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse titolare di scuola dell'infanzia con anni di ruolo nella scuola primaria. Ma lo adotteremmo anche se avessimo un docente titolare di scuola di I grado con anni di ruolo nel II grado o viceversa.

ATTENZIONE:

Si valuteranno invece come “preruolo”:

- **Per i docenti della scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;**
- **Per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria.**

Nel caso quindi il docente dell'esempio precedente fosse passato dall'infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa), **tutto il servizio svolto nell'altro ruolo non varrà sempre 3 pp. indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al preruolo.**

Poniamo quindi che un docente avesse 6 anni di ruolo nell'infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado e non nella primaria.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni svolti in altro ruolo e anni di preruolo, **ma tutto "passa" al calcolo del preruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi i primi 4 anni varranno 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato, mentre i successivi 2 pp. senza nessun distinguo tra "altro ruolo" e "preruolo."**

Sempre rimanendo nell'esempio precedente:

- **6 anni all'infanzia + 6 di preruolo = 12 anni di calcolo preruolo (si sommeranno gli anni dell'infanzia con il preruolo e il calcolo sarà "unico").**

Quindi: primi 4 anni per intero ($4 \times 3 = 12$ pp.) 8 anni per i 2/3 ($8 \times 2 = 16$ pp.).

TOTALE 28 PP. invece che 34 come nell'esempio precedente.

COME SI CALCOLA LA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce **per OGNI ANNO di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità**, attribuendo:

- **2 pp. per ciascun anno sino al quinto**

- 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso (2021/22).

ATTENZIONE: si prescinde dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda.

Pertanto, un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp. di continuità, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.

Ma anche un docente che ha solo un anno o due anni di continuità (2019/20 e/o 2020/21) avrà il suo punteggio che sarà 2 o 4 pp.

ATTENZIONE: al perdente posto degli anni precedenti (che continua nell'ottennio a condizionare la domanda di trasferimento) sarà riconosciuto nella scuola di attuale titolarità il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex titolarità (i due punteggi si sommano).

Qualora il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

➤ Continuità: decorrenza economica della nomina
e assegnazione di sede definitiva

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio preruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ATTENZIONE: si escludono anche anni eventualmente prestati nella stessa scuola di attuale titolarità in assegnazione provvisoria o come immessi in ruolo su sede provvisoria. Ciò perché ai fini della continuità vale solo la titolarità in quella determinata scuola.

ESEMPI

- docente entrata in ruolo nel **2011/12 (sede provvisoria)** e ottiene la sede definitiva nel **2012/13 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova)** rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale, a meno che non era una perdente posto), la continuità è:

2012/13 (sede definitiva); 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/2021.

Non si conta né l'anno su sede provvisoria, né l'anno in corso.

9 anni di punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto: totale 22 pp. (5x2= 10 + 4x3= 12 punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

- docente entrata in ruolo nel **2015/16 (sede provvisoria)** e ottiene la sede definitiva nel **2016/17 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova)** rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:

2016/17 (sede definitiva) + 2017/18 + 2018/19 + 2019/20 + 2020/21.

Non si conta né l'anno su sede provvisoria, né l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto **10 pp. (2x5= 10)**. Nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio di continuità.

ATTENZIONE: dall'anno 2016/17 la continuità viene calcolata anche al neo immesso in ruolo in quanto già su sede definitiva.

Esempio

- docente entrata in ruolo nel **2019/20** attualmente nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:

2019/20 + 2020/21= 4 pp. (2x2= 4).

Si esclude l'anno in corso.

➤ CONTINUITÀ NEL COMUNE

Oltre al punteggio di cui sopra viene anche attribuito **1 punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità.**

ATTENZIONE: Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

INOLTRE: qualora il docente perdente posto al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, **negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.**

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su PICCOLE ISOLE viene raddoppiato.

ESEMPIO:

- docente che è nell'attuale **scuola A di titolarità del comune X dal 2017/18 a tutt'oggi.**

Pertanto, ha 4 anni di continuità nell'attuale scuola (2017/18-2018/19-2019/20-2020/21) con l'attribuzione di **8 pp. (4 anni x 2).**

Lo stesso docente **dal 2013/14 al 2016/17 ha svolto, sempre in modo continuativo, servizio nella scuola B ma sempre del comune X** (che è quello di attuale titolarità):

Per tale servizio gli saranno assegnati **ulteriori 4 punti che corrispondono ai 4 anni di titolarità nello stesso comune.**

Totale 12 pp. scuola (8 pp.) + comune (4 pp.)

ATTENZIONE: Non possono ovviamente essergli assegnati i punti della

continuità nel Comune X dal 2017/18 a tutt'oggi perché sono coincidenti con la continuità nell'attuale scuola (e i due punteggi non si cumulano per gli stessi anni).

⇒ *Criteria generali per il riconoscimento della continuità (CCNI e note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)*

Come già detto, la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

- **L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe invece la continuità di servizio.**
- Negli istituti con **corsi diurni e serali**, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.
- Per i **docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Pertanto, il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (anche ottenuto nella stessa scuola) e viceversa, fa perdere il punteggio di continuità. Inoltre, fa perdere il punteggio di continuità, nella scuola e nel comune, il passaggio di cattedra o ruolo (anche se ottenuto nella stessa scuola).**
- Per l'attribuzione del punteggio devono quindi concorrere, per gli anni considerati, **la titolarità nel tipo di posto** (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
- Per i **docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta** attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- Per i **docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali** la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). **Il trasferimento da posto diurno a posto serale o viceversa, ancorché ottenuto nello stesso istituto, fa perdere il punteggio di continuità.**

- Per i docenti **di istruzione secondaria di I e II grado e artistica** il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- Nel caso di **dimensionamento della rete scolastica** (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

⇒ *Quando non si interrompe la continuità (CCNI 2019 e note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)*

- Il punteggio della continuità spetta anche ai **docenti comandati** in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti **utilizzati a domanda o d'ufficio**, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della **scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera** presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti **utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali** di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ai **docenti utilizzati a domanda o d'ufficio** ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
- Ai **docenti esonerati dal servizio** previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
- non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

INOLTRE

- L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti

come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

In particolare, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio **anche se non retribuiti**);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- per incarico della presidenza di scuole secondarie;
- per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15.
- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

⇒ *Quando si interrompe la continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)*

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, **abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.**
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di **dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.**

INOLTRE

- **Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa (anche se ottenuto nella**

stessa scuola) interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

- Il passaggio di cattedra e di ruolo (anche se ottenuto nella stessa scuola) interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il **punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria** (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

ATTENZIONE:

al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso dell'ottennio (rimane invece il diritto di rientro).

- **per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia** il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- Il servizio prestato in **qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007** qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità (Inoltre, tale servizio si somma al pre ruolo).

Perdenti posto e continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità acquisita nella precedente scuola di titolarità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto **NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ** per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Per tale personale è previsto che:

- Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto

soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

- La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente in esubero sull'ambito (ex dop).
- La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
- Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
- Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
- Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.
- Al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto **l'assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso dell'ottennio** (rimane invece il diritto di rientro).

COME SI CALCOLANO LE ESIGENZE DI FAMIGLIA

- **Per il non allontanamento dal coniuge o parte dell'unione civile ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il non**

allontanamento dai genitori o dai figli

6 PP.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

ATTENZIONE: Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- Il punteggio si attribuisce **quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.** Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità.
- Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

ATTENZIONE: Il punteggio, pertanto, non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi.

- **Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:** in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

- **Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme:** in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

- *Esistenza dei figli*

- Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4
- Per ogni figlio di età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni o maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro PUNTI 3

ATTENZIONE: I punteggi relativi ai figli valgono sempre, indipendente dalla loro residenza e da dove è ubicata la scuola di titolarità del docente.

Documentazione:

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
 - I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
 - Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2022.
 - Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
- *Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto*

PUNTI 6

ATTENZIONE: Vale quanto detto per il "non allontanamento" dai familiari (Lettera A): si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione

- il ricovero permanente del figlio, del coniuge o della parte civile, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità della persona con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.